



20713/14

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSIMO VECCHIO

Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO

Dott. ALDO CAVALLO

Dott. RAFFAELE CAPOZZI

Dott. RAFFAELLO MAGI

UDIENZA CAMERA DI  
CONSIGLIO  
DEL 16/12/2013

*Riserva del 5.11.2013-*

- Presidente - **ORDINANZA**  
N. 4081/2013

- Consigliere -

- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE  
N. 26893/2013

- Consigliere -

- Consigliere - *n. 25 nel verb*

ha pronunciato la seguente

~~SENTENZA~~ **ORDINANZA**

sul ricorso proposto da:

ZAMBITO GIUSEPPE N. IL 19/06/1945

avverso l'ordinanza n. 78/2013 TRIB. LIBERTA' di GENOVA, del  
31/05/2013

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;  
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. *Francesco Maria Leonello*  
*il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio*

Udit i difensor Avv.to. *Giampa' Lumino nel fine li fessera;*

## Ritenuto in fatto

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Chiavari, con decreto deliberato il 10 maggio 2013 su istanza di Franzese Domenico e Anoaia Rosalba - costituitisi parte civile nel procedimento penale a carico di Zambito Giuseppe - imputato di distrazione o sottrazione di esplosivi; detenzione e porto di armi e danneggiamento pluriaggravato - disponeva il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili e dei crediti del predetto imputato sino alla concorrenza di € 100.000 somma, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dai predetti reati.

2. Il sequestro conservativo veniva confermato dal Tribunale di Genova, quale giudice del riesame, con ordinanza deliberata il 31 maggio 2013, nella quale, con riferimento al *periculum in mora*, veniva osservato: a) che per l'adozione del provvedimento cautelare reale, in sede penale, non si richiede necessariamente, come in sede civile, la configurabilità di una situazione che faccia apparire fondato un futuro depauperamento del debitore, essendo sufficiente l'esistenza di una situazione di oggettiva inadeguatezza della consistenza del patrimonio del debitore in rapporto all'entità del credito; b) che nel caso di specie, l'imputato, pensionato, aveva senz'altro una modesta capacità reddituale, costituendo l'immobile in Sestri Levante su cui è caduto il sequestro, l'unico bene che potesse fungere da garanzia patrimoniale, tenuto conto dell'entità del credito da reato, quale desumibile dalla gravità dei fatti contestati e dalla pluralità di persone offese; c) che lo Zambito non aveva offerto alcuna cauzione idonea a garantire i crediti garantiti; d) che l'importo determinato nel provvedimento autorizzativo appariva congruo, anche in considerazione dell'ammontare «degli interessi e delle spese».

3. Avverso tale decisione Giuseppe Zambito ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore, deducendone l'illegittimità per violazione di legge (art. 316 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione (mancanza o illogicità), evidenziando al riguardo:

- che i giudici del riesame, con riferimento alla valutazione del *periculum in mora*, hanno incongruamente ancorato la sussistenza dello stesso al solo presupposto dell'inadeguatezza del patrimonio del debitore, a prescindere dall'esistenza di un pericolo di dispersione delle garanzie patrimoniali, con ciò discostandosi dall'orientamento giurisprudenziale ormai prevalente, secondo cui tale presupposto va valutato, non solo con riguardo all'entità del credito del richiedente, ma anche con riferimento ad una situazione almeno potenziale, desunta da elementi certi ed univoci, di depauperamento del patrimonio del

debitore, da porsi in ulteriore relazione, oltre che con la composizione del patrimonio stesso e con la capacità reddituale, anche con l'atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo;

- che manca inoltre nel provvedimento impugnato una compiuta valutazione del credito garantito, ritenuto congruo in base ad argomentazioni di mero stile (gravità dei fatti e pluralità delle persone offese) ovvero con il generico riferimento all'ammontare di interessi e spese, contestandosi in particolare, sia l'effettiva sussistenza di un danno di natura non patrimoniale sia la sussistenza di un danno in capo a tutto il nucleo familiare del Franzese.

### **Ritenuto in diritto**

1. Premesso che la contestazione da parte del ricorrente dell'entità della somma il cui pagamento la misura cautelare è destinata a garantire risulta formulata in termini assolutamente generici, che ne impediscono la delibazione nel presente giudizio di legittimità, la *quaestio iuris* posta dal ricorrente, il quale postula la soluzione affermativa, si risolve nello stabile se, in tema di sequestro conservativo, il "*periculum in mora*" vada valutato, non soltanto con riguardo all'entità del credito del richiedente, ma con riferimento anche ad una situazione almeno potenziale, desunta da elementi certi ed univoci, di depauperamento del patrimonio del debitore, da porsi in ulteriore relazione con la composizione del patrimonio stesso, con la capacità reddituale e con l'atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo, contestando il ricorrente, in particolare la fondatezza della difforme regola di giudizio applicata dal giudice di merito secondo cui il "*periculum in mora*" ai fini dell'adozione del sequestro conservativo può invece essere riconosciuto, anche a fronte, soltanto, di una oggettiva condizione di inadeguatezza del patrimonio del debitore rispetto all'entità del credito.

1.1 Orbene, rileva questo Collegio, che se per un verso rappresenta un dato indiscusso, nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui «la finalità dell'art. 316 cod. proc. pen. consiste nell'immobilizzare il patrimonio del soggetto obbligato e attuare, così, la piena e concreta tutela del danneggiato dal reato per il soddisfacimento del suo credito risarcitorio», con riferimento ai presupposti il cui accertamento si reputa necessario per poter disporre validamente un sequestro conservativo, si registrano, di contro, orientamenti contrastanti.

1.2 Ed invero, mentre secondo numerose pronunce (in termini, *ex multis*, Sez. 4, n. 707 del 17/05/1994 - dep. 24/06/1994, Corti, Rv. 198682; Sez. 1, n. 2128 del 02/04/1996 - dep. 24/04/1996, Fedele, Rv. 204414; Sez. 6, n. 20923 del 15/03/2012 - dep. 30/05/2012, Lombardi, Rv. 252865; Sez. 2, n. 44148 del

21/09/2012 - dep. 14/11/2012, P.M. in proc. Galofaro, Rv. 254340), il "periculum in mora" va valutato, «oltre che con riguardo all'entità del credito del richiedente, anche con riferimento ad una situazione almeno potenziale, desunta da elementi certi ed univoci, di depauperamento del patrimonio del debitore, da porsi in ulteriore relazione con la composizione del patrimonio stesso, con la capacità reddituale e con l'atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo», nella giurisprudenza di questa Corte si registrano, di contro, altre decisioni, che in base alla *ratio* dell'istituto e la formulazione letterale della norma, affermano che il "periculum in mora" atto a giustificare l'adozione della misura può essere riconosciuto, oltre che in presenza di una situazione che faccia apparire fondato un futuro depauperamento del debitore, anche quando sussista una condizione oggettiva di inadeguata consistenza del patrimonio del debitore in rapporto all'entità del credito (in tal senso, Sez. 5, n. 30326 del 18/06/2004 - dep. 12/07/2004, Dal Cin, Rv. 229123; Sez. 5, n. 7481 del 27/01/2011 - dep. 25/02/2011, A. e altro, Rv. 249607) ed indipendentemente da un depauperamento allo stesso ascrivibile (Sez. 5, n. 43246 del 26/09/2008 - dep. 19/11/2008, Ronco, Rv. 241933) ovvero che rimarcano come il rischio che la disponibilità del bene in capo al debitore possa annullarsi per effetto di condotte di impoverimento, può risultare amplificato dalla modestia della consistenza patrimoniale del debitore (Sez. 5, n. 13284 del 02/02/2011 - dep. 30/03/2011, P.C. in proc. Frustaci, Rv. 250209).


2. A fronte di una questione di diritto che ha dato luogo a un contrasto giurisprudenziale, segnalato con la relazione n. 67 del 13 novembre 2009 dell'Ufficio del Massimario, la Corte ritiene, ai sensi dell'art. 618 cod. proc. pen., di dover rimettere alle Sezioni Unite la decisione del ricorso ed insieme la risoluzione del contrasto.

**P.Q.M.**

A scioglimento della riserva assunta il 5 novembre 2013 rimette il ricorso alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2013.

Il consigliere estensore



Il presidente

